

## Sentenze dei conservatori delle leggi (1432-1471)

### 1. Introduzione

La legislazione fiorentina contro i giochi d'azzardo non è mai confluita in un testo unico, articolato in maniera completa e omogenea; si sono invece sovrapposti molti interventi legislativi parziali, con continui adeguamenti e variazioni, comprese a volta disposizioni addirittura contraddittorie fra gli statuti e le provvisori con le relative riforme. Per questa ricerca interessano in modo particolare le due leggi del 1432 e del 1454 prese in esame anche recentemente<sup>1</sup>. La presente ricerca ha un precedente in un vecchio articolo, in una parte del quale fu preso in esame lo stesso fondo archivistico utilizzato qui<sup>2</sup>. Si può richiamare al riguardo quanto segue.

*La magistratura dei Conservatori delle Leggi fu istituita nel 1428 (sarà quindi inutile cercare qui testimonianze sul primo mezzo secolo delle carte da gioco a Firenze). Inoltre la raccolta delle sentenze dei Conservatori diventa autonoma e completa solo a partire dal 1532. Perciò per l'epoca che qui interessa si deve ricorrere alle sentenze sparse inserite tra quelle di tutte le magistrature minori cittadine ed attualmente conservate in una dozzina di filze della serie del Giudice degli Appelli. ...I Conservatori delle Leggi rispondevano anche alle più comuni "intamburazioni", delazioni imbucate in apposite cassette, di cui le principali furono contro la bestemmia e contro il gioco.*

L'interesse delle nuove informazioni deriva dal loro stesso carattere di sentenze di assoluzione o di condanna risultanti da delazioni e relative indagini. Oltre a quella prima indagine condotta su alcuni di queste unità archivistiche con il medesimo scopo di trovarci condanne per gioco, si deve segnalare uno studio ampiamente documentato e più organico in cui pure compaiono le sentenze dei conservatori delle leggi, sul gioco e altri reati, e sono inserite nel contesto sociale e politico del tempo<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> <http://www.naibi.net/A/504-LEX1432-Z.pdf>

<sup>2</sup> <http://www.naibi.net/A/30-PRISECO-Z.pdf>

<sup>3</sup> G. Ortalli (A cura di), *Gioco e giustizia nell'Italia di Comune*. Treviso - Roma 1993.

## 2. Controllo sui giochi d'azzardo

La maniera tradizionale con cui a Firenze si contrastava la diffusione dei giochi d'azzardo si basava soprattutto sulle ronde delle famiglie di sbirri e notai dei rettori forestieri (podestà, capitano del popolo, esecutore degli ordinamenti di giustizia finché rimase in carica). I reati perseguiti contemporaneamente erano il porto d'armi proibite, le uscite notturne e, appunto, il gioco d'azzardo.

A Firenze non è mai esistita una baratteria pubblica gestita da persone autorizzate dal comune a seguito del pagamento della gabella relativa, come avveniva in molti altri comuni. Esistevano però diversi luoghi in cui era facile trovare giocatori accaniti e "professionisti" locali e forestieri. Di solito, gli sbirri sapevano dove cercare con maggiori probabilità di sorprendere i giocatori: vicino alle porte della città, ai ponti sull'Arno, nelle piazze e soprattutto in alcune logge (specialmente quella dei Buondelmonti a Santa Trinita) che avevano il vantaggio di offrire un riparo senza incorrere nelle pene più severe previste per chi gestiva il gioco all'interno di abitazioni private.

La "rivoluzione" delle leggi del 1432 e del 1454 fu che si apriva un nuovo fronte per la scoperta dei contravventori: non era più necessario coglierli sul fatto, ma era sufficiente che il reato fosse denunciato e confermato da due testimoni. La delazione era incoraggiata e ricompensata con un quarto dell'ammenda pagata dal giocatore; era garantito l'anonimato per il delatore e i testimoni.

## 3. Il fondo archivistico

In ricerche precedenti è stato appurato che le catture per gioco d'azzardo venivano regolarmente registrate in appositi libri da ognuno dei tre principali rettori forestieri del comune (podestà, capitano del popolo, esecutore degli ordinamenti di giustizia). Un numero notevole di questi libri è stato conservato e può essere consultato nell'ASFI. Una fonte diversa, ma ovviamente collegata, è stata utilizzata con i *Libri del Giglio*, una serie speciale dei libri della camera del comune in cui venivano registrate proprio quelle entrate rappresentate dalle ammende per condanne di porto d'armi, uscite di notte e gioco d'azzardo.

Con l'introduzione delle due nuove magistrature degli Otto di guardia e dei conservatori delle leggi, le competenze su questo tipo di controlli e di condanne si trasferirono sempre di più verso i nuovi uffici. Allora si potrebbe pensare di cambiare semplicemente il fondo archivistico da studiare; si incontra però un problema serio, in quanto i libri degli Otto sono conservati solo per epoche successive, mentre un fondo riservato ai libri dei conservatori pare proprio che non esista per il periodo di interesse; non è chiaro se non è stato conservato l'archivio del tempo, o se non fu mai tenuto in una forma regolare e continua. Diversamente dagli altri casi delle magistrature precedenti, quando si comincia ad avere a che fare con delazioni, testimoni, e simili, viene richiesto il mantenimento rigoroso del segreto sulla loro identità, il che avrebbe richiesto una speciale riservatezza anche per la compilazione e la conservazione dei relativi documenti.

Qualunque sia la spiegazione valida, il fatto è che di interesse per la nostra ricerca si possono solo scovare alcune sentenze dei conservatori delle leggi sparse senza nessun criterio evidente fra le sentenze varie raccolte nelle filze molto voluminose del fondo *Giudice degli appelli e nullità*. (Anche il giudice degli appelli era un rettore forestiero che rimaneva in carica per un periodo limitato, con il compito principale di giudicare gli appelli contro le sentenze dei rettori della città e di tutte le comunità soggette del territorio fiorentino.) Una divisione non sempre rispettata è appunto fra riesami delle sentenze degli ufficiali "intrinseci" ed "estrinseci", e di questa divisione si tiene conto anche nel vecchio *Inventario* del fondo a disposizione dei visitatori nell'archivio<sup>4</sup>. La ricerca è stata condotta sulle filze elencate nella tabella seguente che secondo l'inventario sarebbero riservate ai casi fiorentini, ma si trovano anche molte sentenze su reati commessi in altri comuni toscani.

Numero	Inizio	Fine
77	1429	1434
78	1431	1433
79	1434	1437
80	1438	1440
81	1440	1446
82	1446	1448

---

<sup>4</sup> ASFI, *Inventario* N/033.

83	1451	1453
84	1456	1460
85	1460	1463
86	1464	1472

Sono stati esaminati sommariamente anche altri volumi, precedenti e successivi, ma l'esame si è concentrato su quelli elencati in tabella.

#### 4. Sentenze per giochi di carte

Il fatto che il materiale documentario si presenta disorganizzato e frammentario è già stato ricordato. Una ricerca sistematica in grado di individuare tutti i documenti di interesse è quasi impensabile; già difficile è selezionare le poche sentenze che si riferiscono a giocatori, fra queste poi la frazione relativa ai giochi di carte è minima. Una coincidenza che si presenta utile è quella che è stata già segnalata e lamentata innumerevoli volte, a cominciare dalle prediche dei francescani, fra bestemmia e gioco. Come esempio indicativo si può citare un caso in cui proprio grazie all'accusa di bestemmie veniamo a sapere che il gioco delle minchiate si faceva regolarmente nei mesi estivi del 1470 in una compagnia di stipendiati del comune di Firenze in servizio a Cortona<sup>5</sup>; il documento relativo è conservato proprio nel fondo archivistico che ora è stato ripreso in esame.

La consueta associazione fra bestemmie e gioco è rintracciabile anche nella legislazione; spesso si proibisce il gioco proprio con riferimento alle bestemmie collegate, oltre che ai possibili disordini e indebitamenti gravi. Dobbiamo tuttavia insistere sull'associazione bestemmia e gioco per un altro motivo contingente. Ricordiamoci che il delatore ha il diritto a un quarto dell'ammenda, e un quarto delle 100 lire, da pagare per aver bestemmiato, è una bella somma. Allora c'era solo da indicare con precisione nomi, tempi e luoghi (ma anche le espressioni esatte pronunciate contro gli abitanti dei cieli, a volte piuttosto istruttive) e trovare un paio di testimoni che avrebbero deposto di fronte ai magistrati con la garanzia dell'anonimato. Spesso si accusavano i giocatori doppiamente, per il gioco proibito e per la

---

<sup>5</sup> F. Pratesi, *L'As de Trèfle*, N. 52 (1993) 9-10.

bestemmia; se poi le bestemmie non risultavano provate con certezza, almeno si sarebbe riscosso il quarto dell'ammenda per gioco.

Le sentenze di interesse sono scritte spesso in latino, ma a volte si usa in tutto o in parte il volgare. Una soluzione tipica è di usare il latino nelle parti formali di inizio e fine e di lasciare in volgare la denuncia presa in esame. A volte si tratta di un unico foglio di pergamena contenente una sola sentenza, altre volte ci sono più sentenze raccolte su diverse carte, di regola per accuse di tipo simile. Tipicamente, accanto alle sentenze relative ai giochi di carte ce ne sono altre per giochi di dadi, che qui non sono state prese in considerazione.

La forma tipica della sentenza inizia con l'elenco degli ufficiali presenti, con i loro nomi e spesso le parrocchie di residenza e le professioni. Segue una formula standard per confermare la validità del consiglio e quindi si passa all'esame della delazione. La formula che introduce la trascrizione della notificazione è di solito: *tenor talis est*, cioè si passa a descrivere la denuncia riportandola in maniera concisa e con parole adatte mantenendone l'essenziale e riportando alla lettera solo le espressioni utili, tipicamente quelle delle bestemmie. A volte anche questa parte è esposta in latino come le altre, più spesso però si riassume il testo in volgare della denuncia. Dopo la ricapitolazione della denuncia segue di nuovo una formulazione standard, tipicamente in latino, per confermare che sono state condotte tutte le indagini del caso, ascoltati i testimoni indicati dal denunciante, convocato e interrogato il denunciato, e quindi si passa alla sentenza con l'assoluzione completa, la condanna all'ammenda per gioco o a quella per la bestemmia, o in qualche caso alla somma di entrambe.

Nel seguito sono raccolte le sentenze trovate con esplicito riferimento ai giochi di carte; naturalmente si riportano solo gli estremi delle denunce, senza ripetere le formule standard iniziali e finali delle sentenze. Si aggiunge solo la notizia dell'esito, sia di assoluzione che di condanna.

## 5. Documenti dalle sentenze

*N. 77 – c. 481. (c. 227 nella numerazione originale) (1433) Dinanzi a voi Conservadori delle leggi et buoni costumi come questo dì 22 di marzo manifestovi come io vidi giuocare a giuoco di carte cioè alla diritta Federigo di Stefano speciale a San Nicholo et Bruogio di Antonio di Ser Manno sta a San*

*Miniato a Monte et stano apresso a vedere giuocare al detto giuoco Atterrito di Stefano Ciucci. (Assolti.)*

*N. 77 – c. 489r Nella via de Servi colle carte a pilucchino giuocò addì 17 di maggio 1433 Giovanni di Pasquale cassiere in Mercato Nuovo, Matteo di Luca dalla Ancisa sta a San Piero Maggiore. (Condanna a 10L19s per entrambi.)*

*... Nel corso de Tintori alle carte a piluchino giucò detto di Atterrito di Stefano Ciucci, Piero di Donnino dipintore tra forzerinai, Giovanni barbieri agli Alberti. (Assolti.)*

*N. 77 – c. 489v (1433) Dinanzi a voi Signori Conservadori delle leggi fovvi fede come addì 3 di marzo 1432 al Ponte alla Carraia in sulla panca del pellicciaio giucò a naibi Tofano di Domenico di Ronbolo Cechi. (Assolto.)*

*N. 78 – c. 308 (1432) Martedì adì 12 di febraio 1431 Bartoluccio da Urbino giuchò alla piazza di Madonna con Nofri d'Antonio Ciofi a sequenza et più volte bestemiò la pocta di Santa Maria dicendo venirle possa la rabbia dentro... et la settimana dinanzi giuchò alla decta piazza con Antonio di Niccholo di Pepo becchaio al decto giuoco et più volte mandò la decta bestemia et decto Antonio non volle più giuchare solo per le bestemie. Anchora giuchò più volte con Bartolo d'Agostino ferrovecchio al decto giuoco et più volte mandò la decta bestemia a la Nostra Donna, eranvi quasi tucti i sopradecti testimoni. (Condanna a 100L.)*

*N. 79 – c. 245v (doppia numerazione) Dinanzi a voi Signori Uficiali delle leggi notificavi noi come adì xxviii di novembre [1434] Nencio di Falcho chalzolaio in via di Santo Gallo allo spedale di messer Bonifatio essendo nell'antiporto della porta a San Ghallo giuchò a naibi alla condepnata bestemio cinque volte Iddio et dimostra di essere pazzo. (Assolto.)*

*N. 79 - c. 253r-v (1435) Dinanzi a voi Signori Conservatori vi si notifica come Francescho di Girolamo vocato Nastagino popolo di Santo Niccolò di Firenze giuchò lunedì adì xxi di marzo 1434 alle carti al giuoco de naibi alla piazza de Mozzi in sulla la pancha di Lorenzo di Bartolo de Bardi a ore diciotto insino a ore diciannove. (Condanna a 10L19 s.)*

*N. 80– c. 129 (1439) Dinanzi a voi onorevoli Signori Uficiali delle leggi si notifica chome Domenicho di Ghieri chiamato Mazo del popolo di Santo Stefano a Canpi è grande bestemiatore di dio et de santi adì 28 di gennaio giucando egli alle carte nella taverna di Nanni di Romolo in Canpi roba da godere perché perdeva et perché gli fu detto Mencho na cinque segna, detto Mencho bestegnò sopra via et disse Nollo farebbe la potta della Vergine Maria ch'io nabbia tanti et quivi bestegnò Santo Antonio. (Condanna a 100L.)*

*N. 81– c. 32 seconda numerazione (1443) Dinanzi a voi Signori*

*Conservatori delle leggi si notifica chome Antonio di Piero vocato Bechuccio oste alla Collina popolo Santo Stefano a Tizana adì ventidue di febraio 1442 giuchando alle carte alla condapnata bestemià più volte Cristo et la Vergine Maria dicendo Cristo traditore maladetto sia tu et la madre et quanti santi sono in paradiso. (Condanna a 100L.)*

*N. 83– c. 21 (1451)*

*-Domenichum Pieri Pantani sta al Canto della Boccia al Carmino*

*- Pierum Nicholai legnaiuoli al Canto del Carmino*

*- Papi domine Daddi sta in sul Canto del Carmino*

*...continentes qualiter dicti Domenicus Pierus Papus die quinta presentis mensis decembris .... omnes luderent ad ludum cartarum seu naiborum vz alla condanata dirimpecto alla fogna di Santo Friano cum certis aliis ... et vetitum secundum ordinamentum communis*

*Nicholaum Justi del Pezzato da Peretola. (1451)*

*Nicholaus die xxi dicti mensis decembris lusit ad ludum cartarum sive naiborum alla condanata alla taverna a Peretola cum certis aliis..... et vetitum secundum ordinamentum communis.*

*(Si trova insieme ad altre condanne per gioco di dadi – manca la fine della sentenza con la condanna o l'assoluzione.)*

*N. 83– c. 30r (1451) Biagio di Corso da Santo Piero a Sieve di Mugello giucando del mese dottobre in sul descho d Andreino maestro da Santo Piero a Sieve con Micheletto dalla Badia in decto luogo a zara et alla condepnata più et più volte bestemio Idio et la Vergine Maria maladicendo Idio et non è el più disonesto bestemiatore di lui. El notaro vuole il quarto. (Condannato a 100+20L per bestemmia+gioco.)*

*N. 83– c. 30v (1451)*

*Leonardo di P.dato? torniaio sta alla Cocolia*

*Giovanni di Domenico licciatore in detto luogo*

*Francesco di Maso Bechini pellicciaio al Canto del Carmino*

*detto di giucavano in Borgho della Stella alle carte cioè alla condepnata contra gli ordini. (Condannati a 10L per uno – cancellazioni a margine.)*

*N. 83– c. 42-43 (19.01.1452) Notificasi a voi signori Ufficiali Conservatori delle leggi come e vi debbi esser noto una leggie fatta del mese di dicembre passato 1449 contra a chi giuocha et in che modo l'ufficio vostro e altri ufici intorno acciò sabbia a governare el perché io vi notifico come*

*Marcho di Nicholo da Lucha oste alla Macciana da uno mese in qua moltissime volte a giucato e ritenuto giuochò in casa sua cioè nello albergo tiene a pigione et sonvi stati molti giucatori et di dì et di notte a zara et a naibj cioè alla condepnata. Et moltissime volte in detto tempo giucando bestemiando la Vergina Maria chiamandola puttana et troya con molte parole più disoneste et contrarie agli ordinamenti et in presenza di molte persone. (Condannato a*

100L per bestemmia.)

N. 84 – c. 267r (15.04.1458) *Francescho di Nicholo di Passerino sta a Gambassi de Valdelsa huomo giuchatore baro mettitore di madadi falsificatore di naibi o vero carte bastemiatore di Dio et Sancti giucando adi x daprile con Maminca? vetturale più et più volte bastemiò Iddio et Sancti et la Vergine Maria et tempi innanzi similamente chome es publica voce et fama per tutto il Chastello et altrove in diversi sonno alla forma della ragione.*

*Francescho di Nicholo di Paserino et Bartolomeo di Pagholo stanno in Gambassi et vi tengono el giucho in chasa a Ghambassi et quivi sattendeva dogni ribalderia di carte et di dadi et amendue bastemiano Iddio et Sancti sprezzamente? presente molte persone. Et adimandosi la quarta parte per la notificazione che non serrà questa senza asegnio.*

N. 85 – c. 137 (14.03.1461) *Fassi fede a voi signori uficiali conservatori delle leggi per me Benedetto di Chimenti da Fiesole prete e Rettore di Santa Maria a Rietine di Chianti come uno il quale si chiama Antonio detto Antoniello di Vannuccio da Castagnoli di Chianti è grandissimo e spessissimo bestemiatore diddio et della Vergine Maria et de suoi Santi et è grandissimo giuchatore di giuochi vietati come alla condepnata et simili. (...)*

*In prima fo fede come addi tre d'agosto 1460 el sopradetto Antonio detto Toniello essendo nel bergo di Ghaiuole giucando alla condenata bestemiò Iddio et la sua madre et andò verso una figura di Nostra Donna faccendo le fiche et dispregiandola.*

*Et più addi 15 del sopradetto mese bestemiò Iddio et la Vergine Maria dinanzi all'uscio della chiesa di Santa Maria a Rietine nel qual luogo era la festa principale di Santa Maria in presenza di molti i quali per paura nollo dicono ma essendo costretti da voi signori uficiali et essendo loro tenuto segreto diranno appieno questo esser la verità. (Condannato a 100L per bestemmia e 20L per gioco.)*

N. 86 – c. 10 (seconda numerazione) (20.05.1471) *Bartolomeo di Giovanni da Vaglia de Mugello provigionato nel cassero di Cortona com'egli a bastemiato Iddio et la vergine Maria giuchando chon alchuni provigionati et maximamente giuchava alle minchiate del mese di giugno luglio et agosto et molte volte. (Condannato a 100L.)*

N. 86 – c. 37 (seconda numerazione) (10.07.1471) *Si notifica come Piero del Prete da Rovezzano fuori dela Porta ala Croce giucho all'ostaria a meza strada el dì de la Sensione con Antonio sarto et con altri contadini tutto il dì a perdi e vincho et a ja condenata impresentia di più persone dela curia di Fiorenza ed altri luoghi. (Condannato a 20L.)*

N. 86 – c. 92 (seconda numerazione) *Notificasi a voi signori conservadori del comune di Firenze come adì 2 dottobre 1471 el Bianco de Lagrima oste fuori della porta a San Friano a tenuto giucho in chasa di dì et di notte alla*



*condepnata et dadi et a molti giuochi divietati per le vostre leggie per tale segno vi giuochò Giusto ista nela via del Frate tessitore di pannilini giucho alla condepnata con uno fanciullo che si chiama Tanio apenechino? darte de lana et Matteo di charettaio di fuori alla porta a Santo Friano in Verzaia et con Biagio stradiere stava detto di alla Porta a San Friano per stradiere. (Condannato a 200L.)*

*N. 86 – c. 101 (seconda numerazione) Notificasi dinanzi a a voi signori conservadori delle leggi come adì 20 dottobre giuchando con certi de quali non so il nome Giovanni figliuolo del Bargiacha mugnaio alla condepnata nella corte della taverna del Bianco de Lagrima [mugnaio alla condepnata nella corte della taverna del Bianco de Lagrima] oste fuori dela porta Santo Friano et perdendo bestemiò crudelemente iddio et Santi dicendo in questo modo ... a dispetto di dio et della madre tu non mi vuoi lasciare giuchare ma io te ne pagherò. (Condannato a 100L.)*

*N. 86 – c. 116 (seconda numerazione) Notificasi dinanzi a voi Conservadori delle leggi del Comune di Firenze Tommaso di Filippo Incetti oste a Monticelli perché a ritenuto e ritiene il giuochio in chasa divietato di di et di notte et annovi giuchato adì 23 di novembre 1471 molti alla condepnata. (Condannato a 200L.)*

## 6. Commenti sulla casistica

Pochissimi dei casi trovati in questa ricerca erano già stati segnalati, come quelli del 1433 su diritta e pilucchino<sup>6</sup> e soprattutto quello del 1470 sulle minchiate già ricordato. Qui l'insieme delle informazioni si presenta più rappresentativo. Tuttavia, le sentenze sui giochi sono una minoranza piuttosto esigua fra tutte quelle conservate e fra queste sono molto rare quelle in cui si trovano indicati i giochi di carte. Appare probabile che una ricerca più approfondita riuscirebbe almeno a raddoppiare i casi qui segnalati, ma si dovrà contare comunque su un numero molto limitato di casi, a meno di individuare ancora altre fonti sull'oggetto di questa ricerca.

Il quadro che emerge dalla casistica presa in esame non è molto diverso da quanto si era potuto ricavare negli studi precedenti dai libri dei rettori forestieri e della camera del comune. Tuttavia, qualche differenza si può notare specialmente per il tipo e l'organizzazione dei giochi di carte. Fra i giochi di carte ce n'è uno che risulta assolutamente

---

<sup>6</sup> <http://trionfi.com/diritta-pilucchino> (2011)

prevalente, la condannata, che prende fra i giochi d'azzardo fatti con le carte il posto preminente che la diritta o i trionfi avevano preso fra i giochi di carte "intelligenti". Spesso si legge l'espressione di gioco *alle carte cioè alla condannata* come se non esistesse nessun altro modo in cui le carte da gioco venivano utilizzate.

Negli studi precedenti non avevamo mai trovato insieme i giochi di dadi e quelli di carte; tutto lasciava pensare che gli sbirri sorprendevo sul fatto o un gruppo (di solito piuttosto numeroso) di giocatori di zara o un gruppetto o una coppia di giocatori immersi nel gioco delle carte. Qui invece leggiamo di "professionisti" che falsificano sia dadi che carte, di locali privati in cui si gestisce il gioco sia di dadi che di carte, di due giocatori che più volte si sono ritrovati insieme per giocare o ai dadi o alle carte, e così via. Insomma, le carte da gioco compaiono qui come ormai costantemente associate (ammesso che prima non lo fossero) con i dadi, in maniera stretta. Tutto ciò quasi a dar ragione ai numerosi legislatori che nelle leggi esistenti contro il gioco di dadi si erano limitati fino dall'inizio a interpolare semplicemente il nuovo nome delle carte nella medesima frase della legge, spesso sopra al medesimo rigo dove si proibivano i dadi.

## 7. Conclusione

Il quadro che risulta da queste nuove informazioni sui giochi conferma l'utilizzazione delle carte per giochi d'azzardo; in particolare, giocare alle carte viene spesso indicato come sinonimo di giocare alla condannata, il gioco di carte evidentemente preferito dai giocatori d'azzardo che lo praticavano insieme o in alternativa alla zara. A seguito delle delazioni, i conservatori delle leggi ascoltavano i testimoni e interrogavano l'accusato prima di formulare la sentenza di assoluzione o di condanna. Dai libri esaminati sono stati raccolti alcuni casi relativi espressamente all'uso delle carte da gioco. Spesso l'accusa era doppia, per bestemmia e per gioco, e la sentenza trattava separatamente i due casi, eventualmente condannando per uno e assolvendo per l'altro. Naturalmente, si deve tenere presente che tutte queste sentenze sono il risultato di indagini provocate da denunce da parte di delatori che avevano tutto l'interesse a far condannare i contravventori, perché riscuotevano un quarto dell'ammenda. Se uno volesse trovare una documentazione sui giochi di carte che all'epoca

erano permessi e praticati come passatempo intelligente, come la diritta o i trionfi, questa non è evidentemente la fonte adatta.